

ORDINE DEI BIOLOGI DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA LEGITTIMAZIONE

ALL'USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE

(Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata nella seduta del 20 gennaio 2023 con delibera n. 9)

Vista

- la L. 24 maggio 1967 n. 396 “*Ordinamento della professione di biologo*”. (GU Serie Generale n. 149 del 16-06-1967)
- la L. 11 gennaio 2018, n. 3 “*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*” (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018) e, in particolare, l'Art. 9 c 3;

Il Consiglio dell'Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Ogni elaborato tecnico (referto, reperto, rapporto di prova, dieta ecc...) redatto dall'iscritto all'Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata deve riportare in calce il timbro professionale comprovante la regolare iscrizione all'Ordine. L'apposizione del timbro professionale viene effettuata sotto l'esclusiva responsabilità del legittimo detentore.

Art. 2

Il timbro, del diametro di 35 mm è di proprietà dell'Ordine, che ne concede l'uso all'iscritto. Esso reca il nome, il cognome, il numero di iscrizione, la dicitura in tondo ORDINE DEI BIOLOGI PUGLIA BASILICATA ALBO PROFESSIONALE (Fig. 1)

Art. 3

La richiesta deve essere inoltrata su un modello allegato al presente verbale e che ne fa parte integrante.

Art. 4

Il numero di iscrizione è personale e non potrà essere attribuito ad altro iscritto diverso dal primo assegnatario, in caso di cancellazione per qualunque motivo, dall'Ordine.

Art. 5

Qualora il professionista cessi di essere iscritto all'Ordine per qualsiasi motivo, avrà l'obbligo di restituire il timbro immediatamente, senza ritardo e senza alcun rimborso dall'Ordine che provvederà a distruggerlo.

Art. 6

La mancata consegna del timbro contestualmente alla cancellazione comporterà una diffida con comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art.7

L'iscritto si obbliga a custodire diligentemente il timbro professionale. In caso di smarrimento o di sottrazione del timbro professionale l'iscritto dovrà farne immediata denuncia all'autorità Giudiziaria ed inviarne una copia all'Ordine entro 48 ore e può richiedere il duplicato. In caso di ritrovamento del timbro originale, il duplicato non potrà più essere utilizzato e dovrà essere restituito immediatamente all'Ordine.

Art.8

L'iscritto, cancellato dall'Ordine o sospeso o comunque non iscritto, che faccia uso del timbro professionale, sarà passibile di denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 9

Il timbro professionale sarà rilasciato esclusivamente dall'Ordine all'iscritto che ne faccia richiesta. La richiesta di assegnazione del timbro, implica la dichiarazione dell'iscritto sotto la sua responsabilità di sussistenza delle condizioni dei requisiti previsti dall'Ordine.

Art. 10

È fatto divieto agli iscritti di apportare modifiche al timbro sia per la forma sia per le diciture.

Art.11

È fatto divieto agli iscritti di apporre il timbro su cataloghi, listini, materiale pubblicitario, pagine web, comunicazioni ai clienti, offerte commerciali, preventivi, buste per spedizione

FIGURA 1 – Diametro 35 mm

